

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO**

**P.A. 530/ACU/2024**

**CIG B110C65E62**

## INDICE

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO .....	3
ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI.....	4
ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL’APPALTO .....	4
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL’APPALTATORE .....	6
ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO.....	8
ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE PREZZI.....	9
ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA....	10
ARTICOLO 7 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO	10
ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO.....	11
ARTICOLO 9 – PENALI.....	13
ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL’ACCORDO QUADRO.....	14
ARTICOLO 11 – RECESSO DALL’ACCORDO QUADRO .....	15
ARTICOLO 12 –MODIFICHE DELL’ACCORDO QUADRO.....	15
ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA .....	16
ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL’APPALTATORE.....	16
ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO.....	17
ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO .....	19
ARTICOLO 17 – CESSIONE DELL’ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO.....	20
ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI .....	20
ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO.....	21
ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO .....	21
ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI .....	21
ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO .....	21
ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE .....	24
ARTICOLO 24 – PRIVACY .....	25
ARTICOLO 25 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO .....	25
ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI .....	25

## SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

TRA

ASIA Napoli SpA (Codice Fiscale e Partita Iva 07494740637) con sede in Napoli, alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* \_\_\_\_\_ - (di seguito denominata anche "Stazione Appaltante" o "ASIA");

E

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX - (di seguito denominato "Appaltatore");

Congiuntamente definite "Parti".

### PREMESSO

- 1) che ASIA Napoli SpA (di seguito anche solo ASIA), svolge in regime di *in house providing* il servizio di igiene urbana per conto del Comune di Napoli, giusto contratto di servizio del 7 ottobre 2019, a rogito del Notaio Paolo Morelli di Napoli (Rep. 141457; Racc. 32139);
- 2) che ASIA con decisione a contrarre dell'Amministratore Unico n. 40 del 2 aprile 2024, ha disposto l'indizione di una procedura aperta, lotto unico, finalizzata alla conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico per l'affidamento del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti abbandonati;
- 3) che in esecuzione della predetta decisione a contrarre ASIA, con bando trasmesso alla BDNCP in data 2 aprile 2024, ha indetto la procedura aperta innanzi menzionata, da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108, comma 3, del d. lgs. 36/2023 (di seguito anche solo "Codice");
- 4) che all'esito delle operazioni di gara l'organo preposto alla valutazione delle offerte ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente \_\_\_\_\_ che ha offerto un ribasso unico percentuale del \_\_\_\_\_ sui prezzi unitari indicati alla Tabella n. 2, riportata al paragrafo 3 del disciplinare di gara;
- 5) che la Stazione Appaltante ha completato con esito positivo tutte le verifiche in ordine alla sussistenza in capo al predetto concorrente dei requisiti di cui agli artt. 94 e 95 del Codice;
- 6) che il concorrente \_\_\_\_\_ ha, altresì, comprovato i requisiti di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale previsti dalla *lex* di gara;
- 7) che la Stazione Appaltante, con determina dell'Amministratore Unico n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_2024, ha disposto l'aggiudicazione della procedura aperta 530/ACU/2024 in favore del sopra menzionato concorrente;
- 8) che l'Appaltatore che sottoscrive il presente Accordo quadro ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel presente accordo quadro e relativi allegati, alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti;
- 9) che l'Appaltatore ha prodotto le polizze per la stipula del presente accordo quadro;

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

## ARTICOLO 1 – PREMESSE E DEFINIZIONI

1.1 Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa tutta la documentazione di gara, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro:

- a) Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta Economica dell'Appaltatore.

### 1.2 Definizioni

Nell'ambito del presente accordo quadro, si intende:

- a) per **Stazione Appaltante**: ASIA Napoli SpA come in epigrafe identificata;
- b) per **Appaltatore**: la società \_\_\_\_\_ come in epigrafe identificata che, conseguentemente, sottoscrive il presente accordo quadro impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- c) per **Parti**: la Stazione Appaltante e l'Appaltatore;
- d) per **Accordo Quadro**: il presente atto, comprensivo di tutti i documenti innanzi richiamati, concluso tra ASIA Napoli SpA, da una parte, e l'Appaltatore dall'altra, con lo scopo di disciplinare le condizioni e le modalità di affidamento e di esecuzione delle prestazioni oggetto dello stesso;
- e) per **Cumuli**: rilevanti quantità di rifiuti misti, anche pericolosi, rinvenuti nel territorio comunale;
- f) per **Cantiere**: specifico sito presso cui viene eseguito l'intervento di selezione e rimozione dei cumuli;
- g) per **Ordine di prestazione**: il documento con il quale ASIA manifesta la propria volontà di approvvigionarsi delle prestazioni contrattuali;
- h) per **Responsabile Unico del Progetto** si intende il dott. Carlo Lupoli;
- i) per **Direttore dell'esecuzione del contratto** si intende l'ing. Eugenio Ferrandino.

## ARTICOLO 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

2.1 La stipula del presente accordo quadro tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore ha la funzione di regolamentare giuridicamente i singoli ordini di prestazione che possono essere emessi nel periodo di durata dell'accordo quadro. La decisione della Stazione Appaltante di addivenire o meno all'emissione degli ordinativi di prestazione in esecuzione del presente accordo quadro ha carattere eventuale e discrezionale, sulla base dell'insindacabile valutazione interna dei propri fabbisogni. Resta, pertanto, inteso che:

- a) la stipula del presente accordo quadro non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante all'emissione degli ordini di prestazione né a raggiungere l'importo massimo presunto di spesa previsto al successivo art. 5;
- b) l'Appaltatore, per contro, ha l'obbligo, fino a concorrenza del predetto importo massimo, di sottoscrivere gli ordini di prestazione e di eseguire il servizio oggetto dell'accordo quadro durante il periodo di efficacia dello stesso;
- c) l'Appaltatore non potrà pretendere alcun risarcimento, indennizzo o ristoro di sorta in relazione al presente accordo quadro qualora la Stazione Appaltante non dia luogo agli ordini di prestazione o non esaurisca il predetto importo massimo presunto di spesa.

2.2 Oggetto del presente accordo quadro è l'affidamento del servizio di selezione, prelievo, trasporto e smaltimento, presso impianti all'uopo autorizzati, di cumuli di rifiuti abbandonati, in conformità alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente accordo quadro, nel CSA e relativi allegati, nonché in tutti gli atti innanzi richiamati. I servizi da eseguire saranno affidati e specificati, di volta in volta, con la stipula di appositi ordini di prestazione.

2.3 La Stazione Appaltante invia l'ordine di prestazione, sottoscritto digitalmente dal DEC, all'Appaltatore che provvederà a firmarlo digitalmente e a inoltrarlo nuovamente, via pec, alla Stazione Appaltante entro 5 giorni dalla relativa ricezione. Decorso tale termine l'ordine di prestazione si intende perfezionato ed accettato.

2.4 L'ordine di prestazione deve contenere, almeno, le seguenti informazioni:

- modalità operativa di esecuzione del servizio;
- principali condizioni di esecuzione dei servizi affidati.

2.5 I cumuli di rifiuti sono costituiti prevalentemente dalle tipologie di seguito indicate:

DEFINIZIONE	DESCRIZIONE
Selezione	Selezione e caratterizzazione chimico – fisica dei rifiuti e successivo prelievo, trasporto e recupero/smaltimento
08.01.11*	pitture e vernici di scarto contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose
13.02.08*	altri oli per motori ingranaggi e lubrificanti
15.02.02*	assorbenti, materiali filtranti, stracci ed indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose
15.01.10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze
16.01.19	plastica
16.03.03*	rifiuti inorganici contenenti sostanze pericolose
16.03.04	rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16.03.03*
16.03.05*	rifiuti organici contenenti sostanze pericolose
16.03.06	Rifiuti organici diversi da quelli di cui alla voce 16.03.05*
17.02.02	Vetro selezionato caratterizzato, raccolto trasportato e smaltito
17.02.03	plastica
17.03.01*	Miscele bituminose contenenti carbone
17.03.02	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 17.03.01
17.04.11	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 17.04.10
17.06.01*	Materiali isolanti contenenti amianto
17.06.03*	Altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanze pericolose
17.06.04	Materiali isolanti diversi da quelli di cui alle voci 17.06.01 e 17.06.03
17.06.05*	Materiali da costruzione contenenti amianto
17.09.03*	Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione (compresi rifiuti misti) contenenti sostanze pericolose
19.01.11*	Ceneri pesanti e scorie contenenti sostanze pericolose
20.01.11	tessili
20.01.39	plastica
20.03.99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti (combusti)
17.05.03	Terre e rocce contenenti sostanze pericolose

2.6 La Stazione Appaltante svolge, ai sensi dell'art. 177, comma 2, del D. Lgs n. 152/2006 un servizio di pubblica utilità di cui deve essere garantita la continuità. In ragione di tale circostanza il servizio oggetto del presente accordo quadro, nella sua globalità, costituisce servizio essenziale ed

obbligatorio e dovrà essere sempre garantito con continuità ed efficacia. L'Appaltatore in nessun caso potrà, quindi, sospendere od interrompere il servizio, che dovrà essere assicurato anche in caso di eventi eccezionali.

### ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

3.1 L'Appaltatore si obbliga:

- a) ad eseguire il servizio secondo le modalità operative stabilite dal CSA, le cui previsioni ed obblighi devono intendersi integralmente trascritti nel presente accordo quadro;
- b) ad eseguire il servizio con propri mezzi e proprio personale, adeguato in numero e per esperienza;
- c) ad eseguire fino a n. 3 interventi in contemporanea;
- d) ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nel rispetto delle condizioni, modalità, requisiti tecnici e termini di cui al CSA e al disciplinare di gara;
- e) a rispettare le disposizioni contenute nel *“Patto per la Terra dei Fuochi”* e nelle *“Linee guida per la rimozione dei rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato”*;
- f) a garantire, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'esecuzione del servizio, quanto segue:
  - cantierizzazione dell'area;
  - preventiva caratterizzazione dei rifiuti;
  - preventiva richiesta, laddove necessario, di autorizzazione allo svolgimento delle attività di rimozione, alle ASL competenti per territorio o ad altro ente a tanto preposto ove previsto dalla normativa vigente in materia;
  - il rispetto di quanto disposto nelle autorizzazioni dell'ASL o di altro ente a tanto preposto, ove previsto dalla normativa vigente in materia;
  - il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro ed in materia ambientale;
  - la selezione di tutti i rifiuti per tipologia omogenea in base alla caratterizzazione effettuata;
  - prelievo e trasporto di quella parte dei rifiuti di cui le verrà affidato il trattamento finalizzato al successivo smaltimento o recupero;
  - trattamento finalizzato al successivo smaltimento o recupero presso impianti debitamente autorizzati a norma di legge;
  - doppia pesatura dei rifiuti selezionati;
  - rimozione del cantiere al termine delle attività;
- g) ad osservare tutte le norme e le prescrizioni del vigente C.C.N.L di categoria dichiarato in sede di gara, conseguentemente ad inquadrare e retribuire i propri dipendenti secondo quanto previsto da tale normativa e da quella legale, provvedendo altresì al regolare ed effettivo adempimento in ordine agli obblighi assicurativi, previdenziali e retributivi di legge;
- h) ad osservare tutte le disposizioni di legge in materia di igiene del lavoro nonché di prevenzione e protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- i) a consentire al Direttore dell'Esecuzione del Contratto e agli eventuali incaricati della Stazione Appaltante di eseguire le verifiche di conformità del servizio in base a quanto previsto dal CSA e dall'accordo quadro;

- j) a manlevare la Stazione Appaltante da ogni responsabilità risarcitoria connessa e/o derivante dall'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto;
- k) a rendere una propria autodichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, attestante l'avvenuto pagamento degli stipendi ai lavoratori impiegati nell'appalto da consegnare alla Stazione Appaltante con cadenza trimestrale, dandone evidenza contabile in conformità alla normativa sulla tracciabilità dei pagamenti, a prescindere dall'importo erogato;
- l) a comunicare alla Stazione Appaltante i nominativi dei dipendenti impiegati nell'appalto, prima dell'inizio dell'esecuzione del servizio oggetto dell'accordo quadro e a comunicare ogni eventuale successiva variazione;
- m) a dotare il proprio personale delle attrezzature protettive antinfortunistiche e di protezione, previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro;
- n) a comunicare immediatamente la proclamazione dello sciopero, precisando se l'agitazione medesima risulta conforme alle prescrizioni della Legge n. 146/1990 e s.m.i. dal Codice di Regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto di sciopero come da accordo Nazionale del 1 marzo 2001;
- o) a operare in modo da garantire il rispetto della Legge n. 146/1990 e s.m.i. in materia di esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. A tal fine entro 30 giorni dall'inizio del servizio oggetto dell'accordo quadro deve comunicare alla Stazione Appaltante gli accordi raggiunti con le Organizzazioni sindacali di categoria per garantire i servizi minimi indispensabili nel caso di sciopero;
- p) a garantire, nell'esecuzione del servizio, il rispetto dei CAM di cui al D.M. n. 255 del 13 febbraio 2014 e al D.M. n. 256 del 23 giugno 2022;
- q) a segnalare ad *horas*, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto ogni circostanza, imprevisto e quant'altro che potrebbe pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio;
- r) a non divulgare, comunicare o diffondere le informazioni e i dati dei quali verrà a conoscenza durante l'esecuzione dei servizi;
- s) a garantire il possesso continuativo, per tutta la durata del presente accordo quadro, dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale per l'esecuzione dei servizi affidati, comunicando tempestivamente e, comunque non oltre 3 giorni, alla Stazione Appaltante ogni circostanza sopravvenuta che ne comporti la perdita/sospensione/variazione;
- t) a designare un referente dell'esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro, al quale il RUP e il DEC devono rivolgersi nel corso della durata dello stesso;
- u) a comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante, per l'approvazione da parte della stessa, le eventuali necessarie variazioni della propria struttura organizzativa, indicando analiticamente le modifiche che si intendono apportare, i nominativi dei propri nuovi responsabili/referenti nonché a comunicare alla Stazione Appaltante ogni eventuale variazione intervenuta, in vigore del presente accordo quadro, relativa ad ognuno dei soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36;
- v) a comunicare alla Stazione Appaltante ogni evento che possa incidere sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023, entro il termine perentorio di 3 giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;

w) a munire il personale impiegato di divise da lavoro con contrassegno dell'impresa e di tesserino di riconoscimento.

### 3.2 Obblighi dell'Appaltatore in materia di personale

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- a) ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro e di trattamenti retributivi assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- b) a garantire la disponibilità di personale per l'intera durata dell'appalto e sempre in misura sufficiente a svolgere il servizio in modo pieno ed efficiente, in conformità a quanto previsto dal CSA;
- c) a manlevare la Stazione Appaltante da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che la stessa dovesse patire per inadempienze contrattuali ed inosservanze agli obblighi di legge ascrivibili all'Appaltatore o al suo subappaltatore (o alle sue associate/consorziate), con particolare riferimento all'ipotesi in cui ASIA dovesse essere chiamata, in qualità di obbligato solidale (es. art. 29 D. Lgs n. 276/2003 ed art. 26, comma 4, del D. Lgs n. 81/2008) ovvero in qualità di committente ai sensi dell'art. 1676 c.c..

3.3 L'Appaltatore è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti, nonché di qualsiasi danno o inconveniente causato a terzi e/o cose dal personale addetto al servizio, manlevando la Stazione Appaltante, anche in sede giudiziale, da ogni responsabilità, diretta o indiretta, sia civile che penale.

3.4 L'Appaltatore è responsabile del personale utilizzato nell'esecuzione del contratto che dovrà essere munito di mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento dell'attività. L'Appaltatore nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, nel rispetto della normativa dettata dal Decreto Legislativo 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore deve rendere edotti i dipendenti addetti al servizio dei rischi specifici connessi all'esecuzione del servizio oggetto di appalto ottemperando alle norme concernenti la sicurezza sui luoghi di lavoro e alla prevenzione degli infortuni secondo quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e sue s.m.i.. L'Appaltatore dovrà essere in grado di sostituire immediatamente il personale assente a qualunque titolo con altro personale munito dei medesimi requisiti professionali o con esperienza maturata in servizi analoghi. Sono sempre a carico dell'Appaltatore tutte le incombenze connesse alla gestione delle attrezzature utilizzate, come pure i danni alle attrezzature e ai macchinari causate dalla gestione del servizio.

### **ARTICOLO 4 – VERBALE DI AVVIO ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

4.1 L'avvio del servizio, se antecedente alla stipulazione del presente accordo quadro, deve risultare da apposito verbale redatto ai sensi dell'art. 31, comma 2, lett. c), dell'All. II.14 del Codice.

## ARTICOLO 5 – IMPORTO MASSIMO DI SPESA – PREZZI UNITARI – REVISIONE

### PREZZI

5.1. L'importo complessivo presunto del presente accordo quadro ammonta ad Euro 3.000.000,00, oltre Iva, di cui Euro 29.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Detto importo può variare in diminuzione secondo le quantità effettive delle prestazioni eseguite nell'arco dei 36 mesi.

L'accordo quadro è stipulato a misura. Ai fini della contabilizzazione delle prestazioni effettivamente rese saranno utilizzati i prezzi unitari di seguito riportati, al netto del ribasso del XXX%, offerto dall'Appaltatore in sede di gara:

DEFINIZIONE	PREZZO UNITARIO A BASE D'ASTA (Iva esclusa) Euro/t
Selezione e caratterizzazione chimico – fisica dei rifiuti e successivo prelievo, trasporto e recupero/smaltimento	Euro/ton. XXX
08.01.11*	Euro/ton. XXX
13.02.08*	Euro/ton XXX
15.02.02*	Euro/ton XXX
15.01.10*	Euro/ton XXX
16.01.19	Euro/ton XXX
16.03.03*	Euro/ton XXX
16.03.04	Euro/ton XXX
16.03.05*	Euro/ton XXX
16.03.06	Euro/ton XXX
17.02.02	Euro/ton XXX
17.02.03	Euro/ton XXX
17.03.01*	Euro/ton XXX
17.03.02	Euro/ton XXX
17.04.11	Euro/ton XXX
17.06.01*	Euro/ton XXX
17.06.03*	Euro/ton XXX
17.06.04	Euro/ton XXX
17.06.05*	Euro/ton XXX
17.09.03*	Euro/ton XXX
19.01.11*	Euro/ton XXX
20.01.11	Euro/ton XXX
20.01.39	Euro/ton XXX
20.03.99	Euro/ton XXX
17.05.03	Euro/ton XXX

I prezzi unitari sono comprensivi di ogni onere necessario per la regolare esecuzione del servizio affidato. L'Appaltatore dichiara di aver valutato tutti gli oneri a suo carico necessari per garantire ed assicurare il servizio richiesto, per tutto il periodo contrattuale, senza richiedere oneri aggiuntivi. I prezzi unitari restano fissi ed invariabili ad eccezione di quanto stabilito dal successivo art. 5.3 in materia di revisione prezzi e si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza e a suo rischio.

5.3 I corrispettivi unitari di cui all'art. 5.1 saranno oggetto di revisione, in aumento o in diminuzione, secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. a) del Codice, in base agli "indici delle retribuzioni contrattuali orarie per settore economico (Ateco) – Indice della retribuzione contrattuale oraria – base dicembre 2015 – [38] attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti recupero dei materiali – totale

*dipendenti al netto dei dirigenti*” pubblicato da ISTAT, relativo alla variazione dell’indice tra l’ultima rilevazione disponibile alla data di presentazione dell’istanza e la rilevazione relativa al mese di stipula del contratto.

In particolare il procedimento di revisione sarà attivato esclusivamente su istanza motivata di parte che dovrà recare una analisi di mercato e di andamento dei prezzi di riferimento, supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi.

Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi, a far data dalla data di presentazione dell’istanza, il corrispettivo potrà essere adeguato applicando all’eccedenza rispetto al 5% della variazione dei prezzi contrattuali, l’ottanta per cento (80%) della variazione dell’indice di riferimento.

La Stazione Appaltante, con proprio provvedimento, provvederà all’aggiornamento dei prezzi oggetto di revisione limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla data di presentazione dell’istanza. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

#### **ARTICOLO 6 – DURATA DELL’ACCORDO QUADRO – PROROGA TECNICA**

6.1 Il presente accordo quadro ha una durata di 36 mesi dalla data della sua sottoscrizione (ovvero dal verbale di avvio delle prestazioni se antecedente alla stipula dell’accordo quadro).

Durante il periodo di durata del presente accordo quadro, la Stazione Appaltante può emettere l’ordine di prestazione nei limiti dell’importo massimo presunto di spesa previsto dal precedente articolo 5.1. Il presente accordo quadro deve intendersi comunque concluso, anche prima del termine di scadenza, qualora siano stati emessi ordini di prestazione tali da esaurire il relativo importo massimo di spesa.

6.2 Le parti convengono che qualora, alla data di scadenza del presente accordo quadro, fosse ancora in corso l’esecuzione di servizi richiesti in forza degli ordini di prestazione precedentemente emessi e sottoscritti, il termine di scadenza si intende prorogato per il tempo strettamente necessario all’ultimazione dei predetti servizi.

6.3 Alla Stazione Appaltante è consentito, ai sensi dell’art. 120, comma 11, del Codice, in casi eccezionali nei quali risultino oggettivi e insuperabili ritardi nella conclusione della procedura di affidamento del contratto, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura, prorogare l’accordo quadro con l’appaltatore uscente qualora l’interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l’igiene pubblica, oppure nei casi in cui l’interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all’interesse pubblico che è destinato a soddisfare. In tale ipotesi il contraente originario è tenuto all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

#### **ARTICOLO 7 – DIRETTORE DELL’ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO**

7.1 Il Responsabile Unico del Progetto controlla l’esecuzione dell’accordo quadro e dei singoli ordini di prestazione congiuntamente al DEC. Quest’ultimo, nell’esecuzione dell’incarico, si avvale di collaboratori con il compito di coadiuvarlo nelle sue funzioni.

7.2 Il Direttore dell’esecuzione riceve dal Responsabile Unico del Progetto le disposizioni di servizio mediante le quali quest’ultimo impartisce le istruzioni occorrenti a garantire la regolarità dell’esecuzione del servizio oggetto del presente accordo quadro e stabilisce la periodicità con la quale il Direttore dell’esecuzione è tenuto a presentare un rapporto sull’andamento delle principali

attività di esecuzione del medesimo accordo quadro. Fermo restando il rispetto delle disposizioni di servizio, eventualmente impartite dal RUP, il DEC opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico - contabile dell'esecuzione dell'accordo quadro e degli ordini di prestazione.

7.3 Il Direttore dell'esecuzione emette gli ordini di prestazione ed impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e le istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio che devono riportare sinteticamente le ragioni e le finalità perseguite alla base dell'ordine e devono essere comunicati al Responsabile Unico del Progetto. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute nell'ordine di prestazione. Il Direttore dell'esecuzione può avvalersi anche di personale di ASIA. I recapiti del Direttore dell'esecuzione sono: tel. \_\_\_\_\_ e-mail \_\_\_\_\_.

7.4 Il Direttore dell'esecuzione, sulla base delle disposizioni del Responsabile Unico del Progetto, dà avvio all'esecuzione del servizio fornendo all'Appaltatore tutte le istruzioni necessarie delle attività previste dal Capitolato Speciale d'Appalto. L'avvio del servizio deve risultare da apposito verbale firmato dall'Appaltatore;

7.5 In sede di avvio del servizio l'Appaltatore dovrà recarsi nei luoghi dove dovrà essere effettuato il servizio in oggetto al fine di approntare tutte le attività necessarie alla corretta esecuzione dell'appalto. L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di circostanze non considerate in sede di offerta, salvo che, tali circostanze possano essere ricondotte a cause di forza maggiore.

7.6 Il Direttore dell'esecuzione del Contratto effettua, ai sensi dell'art. 116, comma 5, del Codice la verifica di conformità dei servizi appaltati.

7.7 Per tutto quanto non previsto dal presente accordo quadro, si rinvia all'art. 114 e all'allegato II.14 del Codice.

## **ARTICOLO 8 – CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI , VERIFICA DI CONFORMITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEGLI ACCONTI E DELLA RATA DI SALDO**

### 8.1 Acconti su ciascun ordine di prestazione

Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto provvede, ai sensi dell'art. 31, comma 2 lett. m), dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023, al controllo della spesa attraverso la tenuta della contabilità di ciascun ordine di prestazione, compilando con precisione i documenti contabili, con i quali si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.

L'Appaltatore, entro il giorno 5 di ciascun mese a partire da quello di decorrenza, deve trasmettere, al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, la rendicontazione dei servizi effettivamente svolti ed ultimati, con riferimento agli ordini di prestazione emessi nel mese precedente, con indicazione del numero degli interventi, della tipologia e dei quantitativi di rifiuti di ciascun EER avviati a recupero/smaltimento. Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto entro 20 giorni successivi alla ricezione della rendicontazione da parte dell'Appaltatore emette il certificato di avvenuta prestazione con cui attesta la regolare esecuzione, in termini qualitativi e quantitativi, dei servizi espletati con riferimento a ciascun ordine di prestazione. Il certificato di avvenuta prestazione indica l'importo/acconto da liquidare in ragione degli interventi eseguiti con

riferimento ad ordine di prestazione e viene trasmesso al RUP per l'emissione del certificato di pagamento.

I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo sono emessi dal RUP contestualmente all'adozione del certificato di avvenuta prestazione e comunque entro un termine non superiore a sette giorni. Il RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'Appaltatore e dei subappaltatori, invia il certificato di pagamento alla Stazione Appaltante per il conseguente pagamento. L'Appaltatore emettere la fattura al momento dell'emissione del certificato di pagamento.

### 8.2 Certificato di ultimazione dei servizi

L'Appaltatore comunica tempestivamente al DEC l'intervenuta ultimazione dei servizi affidati (all'atto della scadenza del termine dell'accordo quadro ovvero all'atto dell'esaurimento dell'importo complessivo stimato, se antecedente). Dopo la comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione dei servizi, il DEC deve effettuare entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio e nei successivi cinque giorni elaborare il certificato di ultimazione dei servizi, da inviare al RUP, che ne rilascia copia conforme all'Appaltatore.

### 8.3 Verifica di conformità dei servizi

La verifica di conformità è effettuata, ai sensi dell'art. 116 del Codice dal DEC ed è finalizzata ad accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel presente accordo quadro, nel CSA, alle eventuali leggi di settore e alle disposizioni del Codice. Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. La verifica di conformità è avviata entro trenta giorni dall'ultimazione dei servizi e deve essere completata non oltre 60 giorni dall'ultimazione degli stessi. La verifica di conformità è demandata al Direttore dell'esecuzione dell'accordo quadro. Salva restando la facoltà del DEC di chiedere ulteriore documentazione, il RUP trasmette a quest'ultimo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei servizi, i seguenti documenti:

- a) copia degli atti di gara;
- b) copia del presente accordo quadro e dell'ordine di prestazione
- c) documenti contabili;
- d) risultanze degli accertamenti di cui all'articolo 116, comma 11, del D. Lgs. n. 36/2023;
- e) certificati delle eventuali prove effettuate.

Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti che, oltre a una sintetica descrizione dell'esecuzione dei servizi affidati e dei principali estremi dell'appalto, contiene le seguenti indicazioni:

- a) gli eventuali estremi del provvedimento di nomina del soggetto incaricato della verifica di conformità;
- b) il giorno della verifica di conformità;
- c) le generalità degli intervenuti al controllo e di coloro che, sebbene invitati, non sono intervenuti.

Nel processo verbale sono descritti i rilievi fatti dal soggetto incaricato della verifica di conformità, le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero dei rilievi effettuati e i risultati ottenuti.

#### 8.4 Certificato di verifica di conformità

Il certificato di verifica di conformità, che viene rilasciato dal DEC a conclusione dei servizi da verificare contiene tutti i dati previsti dall'art. 37 dell'Allegato II.14 e in particolare definisce l'importo a saldo da pagare all'Appaltatore, determinando eventuali somme da porsi a carico di quest'ultimo per danni da rifondere alla Stazione Appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio in danno o per altro titolo. Il certificato di verifica di conformità è sempre trasmesso dal DEC al RUP. Quest'ultimo, ricevuto il certificato di verifica di conformità definitivo, lo trasmette all'Appaltatore, il quale lo sottoscrive nel termine di quindici giorni dalla sua ricezione, ferma restando la possibilità, in sede di sottoscrizione, di formulare eventuali contestazioni in ordine alle operazioni di verifica di conformità. A seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità, il RUP rilascia il certificato di pagamento relativo alla rata di saldo (ultimo mese di durata) ai sensi dell'art. 125, comma 7, del Codice.

#### 8.5 Termini di pagamenti acconti e pagamento rata di saldo

I pagamenti relativi agli acconti sono effettuati nei termini di legge. Su ogni pagamento degli acconti viene operata la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art. 30, comma 5 - bis, del d. lgs. 36/2023. Il pagamento della rata di saldo viene effettuato, ai sensi dell'art. 125, comma 7, del d. lgs. 36/2023 nel termine di trenta giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità. Con il pagamento della rata di saldo la Stazione Appaltante dispone lo svincolo della cauzione definitiva e lo svincolo della trattenuta dello 0,50 sugli acconti pregressi. Il pagamento degli acconti e della rata di saldo è sempre subordinato:

- a) alla verifica della regolarità del DURC e del D.U.R.F., ove ne ricorrano i presupposti normativi, dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori ai sensi dell'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023, nonché delle prescrizioni del presente contratto;
- b) alla verifica della regolarità della posizione dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e relative disposizioni di attuazione.

L'emissione dei documenti fiscali è soggetta al regime dello split payment. Il "codice destinatario" da utilizzare ai fini dell'emissione della fattura elettronica è M5UXCR1. Le fatture dovranno essere intestate ad A.S.I.A. Napoli SpA Via Ponte dei Francesi, 37/D 80146 Napoli P. IVA 07494740637, ed essere inviate in modalità elettronica. Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del C.I.G. dell'appalto. I pagamenti verranno effettuati al netto delle eventuali penali.

### **ARTICOLO 9 – PENALI**

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 126 del D. Lgs. 36/2023, si riserva di applicare all'Appaltatore le penali di seguito dettagliate:

- a) una penale pari allo 0,3% dell'ammontare netto contrattuale al giorno per il mancato rispetto del piano di lavoro;
- b) una penale pari allo 0,2% dell'ammontare netto contrattuale al giorno per la mancata trasmissione della documentazione richiesta al paragrafo 3.2 del CSA;
- c) una penale pari a Euro 500,00 per la mancata partecipazione ad un sopralluogo convocato dal DEC di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 del CSA;

- d) una penale pari allo 0,2‰ dell'ammontare netto contrattuale al giorno per la mancata trasmissione del piano di lavoro secondo le modalità di cui al paragrafo 3.3 del CSA;
- e) una penale pari allo 0,3‰ dell'ammontare netto contrattuale al giorno per il mancato rispetto del cronoprogramma di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 del CSA;
- f) una penale pari allo 0,1‰ dell'ammontare netto contrattuale al giorno per la mancata trasmissione del rapporto conclusivo del cantiere secondo le modalità di cui ai paragrafi 3.3 e 3.4 del CSA;
- g) una penale pari allo 0,2‰ dell'ammontare netto contrattuale al giorno per la mancata trasmissione della documentazione richiesta al paragrafo 3.4 del CSA;

9.2 Resta fermo, in tutti i casi innanzi previsti, il diritto della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1382, comma 1, cod. civ. al risarcimento del maggior danno da parte dell'Appaltatore ovvero alla risoluzione dell'accordo quadro e dell'ordine di prestazione qualora ne sussistano le condizioni. La penale è dovuta indipendentemente dalla prova del danno.

9.3 L'applicazione della penale è preceduta da una contestazione scritta della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore, alla quale quest'ultimo può opporre, per iscritto le proprie controdeduzioni nei successivi 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione. La Stazione Appaltante qualora ritenga non accoglibile le controdeduzioni formulate dall'Appaltatore, procede all'applicazione delle penali.

9.4 L'appaltatore autorizza sin d'ora la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 1252 cod. civ., a compensare le somme ad esso dovute a qualunque titolo con gli importi delle penali. La Stazione Appaltante può a suo insindacabile giudizio, avvalersi della garanzia definitiva prodotta dall'Appaltatore per recuperare gli importi da quest'ultimo dovuti a titolo di penale.

9.5 L'applicazione delle penali non esonera in alcun caso l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale stessa.

#### **ARTICOLO 10 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA DELL'ACCORDO QUADRO**

10.1 Fermo restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del d. lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., di risolvere il presente accordo quadro, qualunque sia il relativo stato di esecuzione nei seguenti casi:

- a) nel caso di mancato avvio dell'esecuzione dei servizi affidati oltre il termine di 24 ore rispetto a quello pattuito;
- b) nel caso di reiterate violazioni del programma predisposto da ASIA;
- c) nel caso di mancato rinnovo e/o perdita, da parte dell'Appaltatore, delle autorizzazioni previste dalla vigente normativa per l'espletamento dei servizi affidati;
- d) allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica in capo all'Appaltatore che ostacoli l'esecuzione del presente contratto;
- e) qualora venga accertata la violazione da parte dell'Appaltatore, dell'esecuzione dei servizi affidati per un lasso di tempo superiore alle 48 ore;
- f) nel caso di reiterata violazione da parte dell'Appaltatore degli obblighi previsti dal capitolato speciale d'appalto in ordine alle modalità di esecuzione del servizio;
- j) nel caso di grave e/o reiterata inosservanza da parte dell'Appaltatore degli obblighi retributivi e contributivi;

- k) nel caso di accertata violazione da parte dell'Appaltatore delle norme di legge concernenti la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- l) in caso di malafede, frode o grave negligenza, da parte dell'Appaltatore, nell'esecuzione dei servizi affidati;
- m) in caso di violazione, da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di cessione del credito e del contratto;
- n) nel caso di reiterate inottemperanze da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni impartite mediante ordini di servizio dal RUP/DEC;
- o) qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate abbia superato il 10% del valore del contratto;
- p) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante;
- q) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 giorni dalla richiesta da parte della Stazione Appaltante.

10.2 La Stazione Appaltante risolve l'accordo quadro nei seguenti casi:

- a) qualora sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al [decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#), ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94, comma 1, del Codice;
- b) nel caso di violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010;
- c) in caso di subappalto non preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante;
- d) nel caso di inosservanza delle norme e dei principi sanciti dal Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex d. lgs. 231/2001 adottati dalla Stazione Appaltante.

10.3 In tutte le ipotesi, innanzi contemplate, la risoluzione dell'accordo quadro e/o dell'ordine di prestazione si verifica di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in coincidenza della ricezione, a mezzo pec, da parte dell'Appaltatore della comunicazione con la quale la Stazione Appaltante dichiara la propria volontà di avvalersi della presente clausola.

10.4 In tutti i casi di risoluzione del contratto, per una delle cause precedentemente contemplate, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite. Resta in ogni caso ferma l'esecuzione in danno dell'appaltatore, con ogni conseguente addebito nei suoi confronti ed il diritto della Stazione Appaltante di escutere la garanzia definitiva, oltre al risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti.

#### **ARTICOLO 11 – RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E/O DAGLI ORDINI DI PRESTAZIONE**

11.1 All'accordo quadro ed agli ordini di prestazione si applica quanto previsto dall'art. 123 del Codice.

#### **ARTICOLO 12 –MODIFICHE DELL'ACCORDO QUADRO**

12.1 Nessuna variazione o modifica può essere apportata al presente accordo quadro se non sia stata preventivamente disposta dal RUP/DEC e approvata dalla Stazione Appaltante.

12.2 Le modifiche non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti e/o rimborsi di sorta e, ove il RUP/DEC lo giudichi opportuno, comportano l'obbligo di rimessa in pristino, ad esclusivo carico dell'Appaltatore.

12.3 la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. d) del Codice, si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente se all'aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali all'accordo quadro e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 124.

### **ARTICOLO 13 – GARANZIA DEFINITIVA**

13.1 L'Appaltatore ha prodotto la garanzia di cui all'articolo 117 del Codice, sotto forma di polizza fideiussoria (bancaria o assicurativa) con la formula "a prima richiesta", nella misura del XXXXXXX. La garanzia dell'accordo quadro deve essere vincolata per tutta la durata del presente accordo quadro.

13.2 È facoltà della Stazione Appaltante disporre, in tutto o in parte, di detta garanzia anche per le spese inerenti alle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni, e ciò anche in caso di risoluzione del presente accordo quadro o dell'ordine di prestazione. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di rivalersi sulla garanzia anche in ragione dell'avvenuta risoluzione dell'accordo quadro o dell'ordine di prestazione disposta in danno dell'Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore medesimo per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

13.3 In caso di escussione parziale o totale della garanzia da parte della Stazione Appaltante, l'Appaltatore avrà l'obbligo, entro 15 giorni dalla escussione, di provvedere al relativo reintegro. In caso di inottemperanza a tale adempimento, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore in corso di esecuzione dell'accordo quadro.

### **ARTICOLO 14 – ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE**

14.1 L'Appaltatore svolge il servizio appaltato sotto la propria responsabilità, assumendone tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, della Stazione Appaltante e dei terzi. L'Appaltatore si obbliga a tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione dei servizi oggetto del presente accordo quadro. A tal fine, l'Appaltatore è obbligato a consegnare alla Stazione Appaltante (prima della stipula dell'accordo quadro, pena la decadenza dall'aggiudicazione) apposita polizza assicurativa RCT/RCO che assicuri la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a danni a cose e a terzi (ritenendo compresa fra i terzi anche la Stazione Appaltante ed i relativi dipendenti) e/o prestatori d'opera conseguenti all'espletamento del servizio, con un massimale complessivo di polizza pari a 1.500.000,00 per ogni evento dannoso.

14.2 In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'Appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RCT/RCO già attivata avente le caratteristiche di cui sopra

con apposita appendice nella quale si espliciti che la polizza copre anche il servizio oggetto del presente accordo quadro.

14.3 La polizza o, in alternativa, l'appendice devono, in ogni caso, riportare:

- a) l'impegno dell'Assicuratore, esteso all'intera durata dell'appalto, a comunicare alla Stazione Appaltante, entro 10 giorni, eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio;
- b) la previsione che per terzi si intendono anche la Stazione Appaltante i dipendenti di quest'ultima.

14.4 Eventuali franchigie saranno a carico rimarranno a carico dell'Appaltatore. Nel caso di giudizio la Stazione Appaltante dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.

14.5 Il mancato rinnovo della polizza, può costituire causa di risoluzione del contratto e comunque esonera la Stazione Appaltante dal pagamento dei corrispettivi fino ad avvenuta regolarizzazione da parte dell'Appaltatore.

#### **ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO E AVVALIMENTO**

15.1 L'Appaltatore in sede di gara ha dichiarato di voler subappaltare XXXXXXXXXXXXXXXX (*in alternativa l'Appaltatore ha dichiarato che non intende ricorrere al subappalto*).

##### ***[IN CASO DI SUBAPPALTO]***

15.1 Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore può affidare in subappalto i servizi oggetto del presente accordo quadro, a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano state indicate le parti del servizio che si intende subappaltare.

15.2 L'Appaltatore trasmette il contratto di subappalto alla Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del d. lgs. 36/2023 e il possesso dei requisiti di cui agli artt. 100 e 103 del medesimo decreto. La Stazione Appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'art. 23. Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

15.3 Il contratto di subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini di servizi subappaltati che di valore economico e deve riportare la clausola con la quale il subappaltatore si impegna a rispettare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010 oltre alle clausole del Protocollo di legalità, di cui al successivo art. 21. L'appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve altresì produrre la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 cod. civ. con il titolare del cottimo o del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni

dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

15.4 L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lett. a), e c) del d. lgs. 36/2023 l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

15.5 L'appaltatore è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'art. 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 del d. lgs. 36/2023. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

15.6 Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. La stazione appaltante, sentito il direttore dell'esecuzione del contratto, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

15.7 L'Appaltatore comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del subcontratto, l'oggetto del servizio affidato. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È fatto altresì obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

#### ***[NEL CASO DI PAGAMENTO DIRETTO DEL SUBAPPALTATORE]***

Nel caso in cui il subappaltatore abbia fatto richiesta diretta di pagamento ai sensi del comma 11 lett. c) dell'art.119 del codice, la Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto nei suoi confronti. Il pagamento delle fatture emesse dal subappaltatore è subordinato all'acquisizione da parte del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato da INPS/INAIL e alle verifiche ex art. 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I

pagamenti verranno effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario dedicato di cui alla Legge n. 136/2010.

### ***[NEL CASO DI PAGAMENTO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE]***

L'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti di volta in volta eseguiti nei confronti del subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale adempimento va espletato entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento eseguito nei loro confronti. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento a favore del medesimo Appaltatore. Il mancato o intempestivo adempimento degli obblighi previsti nella presente clausola costituisce grave inadempimento tale da legittimare la risoluzione dell'accordo quadro.

15.8 Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'art. 119 del d. lgs. 36/2023.

### **15.9 Avalimento**

Ai sensi dell'art. 104, comma 9, del Codice, qualora l'Aggiudicatario si sia avvalso in gara dell'istituto dell'avvalimento, ASIA esegue, in corso di esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego diretto delle risorse medesime nell'esecuzione delle prestazioni.

Il presente accordo quadro e i singoli ordini di prestazione si intendono risolti automaticamente di diritto nel caso in cui il RUP accerti in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto di avvalimento non sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento stesso.

## **ARTICOLO 16 – ADEMPIMENTI CONTRIBUTIVI E RETRIBUTIVI – INTERVENTO SOSTITUTIVO**

16.1 L'appaltatore si impegna, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del d. lgs. 36/2023 ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata.

16.2 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del d. lgs. 36/2023, impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto, la Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

16.3 In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del presente contratto, il RUP, ai sensi dell'art. 11, comma 6, del d. lgs. 36/2023 invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro quest'ultimo termine, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo delle somme

dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

#### **ARTICOLO 17 – CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEL CREDITO**

17.1 Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore, di cui all'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023, è vietato al medesimo Appaltatore cedere il presente accordo quadro e/o i singoli ordini di prestazione a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del Codice.

17.2 L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dall'accordo quadro con le modalità espresse all'art. 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione Appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto salvo, altresì, il divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure/deleghe all'incasso.

17.3 L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG di riferimento.

17.4 In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente accordo quadro si intenderà risolto di diritto.

#### **ARTICOLO 18 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

18.1 L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 e successive modifiche. A tal fine, l'Appaltatore indica il codice IBAN del conto dedicato alla commessa pubblica: \_\_\_\_\_, nonché le generalità e il codice fiscale della persona delegata ad operare sullo stesso: \_\_\_\_\_.

Le fatture dovranno essere emesse con gli estremi della banca, del relativo codice Iban, nonché del CIG dell'appalto.

18.2 Qualora le transazioni relative al presente accordo quadro e ai singoli ordini di prestazione siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità, il presente accordo quadro è risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010 e s.m.i.

18.3 L'Appaltatore si obbliga ad inserire o a far inserire, a pena di nullità assoluta, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente accordo quadro un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i. La Stazione Appaltante verifica che nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta del relativo contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla legge sopracitata. Resta ferma la facoltà della Stazione Appaltante di richiedere copia del sub-contratto tra l'Appaltatore ed il subcontraente al fine di verificare la veridicità di quanto dichiarato.

18.4 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Napoli dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

#### **ARTICOLO 19 – SICUREZZA SUL LAVORO**

19.1 L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza della vigente normativa riguardante la sicurezza sul lavoro che si impegna ad osservare e far osservare a tutto il personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto. L'eventuale violazione delle norme in materia di sicurezza, da parte dell'Appaltatore, costituisce causa di risoluzione dell'accordo quadro.

19.2 L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento degli eventuali subappaltatori, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe sul mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### **ARTICOLO 20 – ELEZIONE DI DOMICILIO**

20.1 Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'accordo quadro, l'Appaltatore elegge domicilio presso \_\_\_\_\_. Ogni cambiamento di tale domicilio nel corso delle attività deve essere comunicato alla Stazione Appaltante con PEC entro 3 giorni dall'avvenuto cambiamento.

20.2 La Stazione Appaltante elegge domicilio presso la sede in epigrafe indicata.

#### **ARTICOLO 21 – SPESE CONTRATTUALI**

21.1 Tutte le spese e le imposte connesse con la stipula del presente accordo quadro sono a totale carico dell'Appaltatore.

21.2 Ai sensi dell'art. 18, comma 10, del d. lgs. 36/2023 con la tabella di cui all'All. I.4 è individuato il valore dell'imposta di bollo che l'appaltatore assolve una tantum al momento della stipula dell'accordo quadro e in proporzione al valore dello stesso.

#### **ARTICOLO 22 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ – CODICE DI COMPORTAMENTO**

22.1 L'Appaltatore si impegna a rispettare tutte le previsioni contenute nel "Protocollo di legalità" con particolare riguardo alle clausole dalla n. 1 alla n. 15 del predetto Protocollo di seguito riportate:

##### ***Clausola n. 1***

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i.. Analogo effetto risolutivo deriverà dall'accertata sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni antimafia, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile. In caso di emissione da parte del Prefetto di un'informazione ai*

sensi dell'art 1septies, D.L. 6 settembre 1982 n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, la Stazione appaltante si riserva di valutare discrezionalmente l'opportunità di escludere l'impresa interessata dalla suddetta informazione dalla procedura e da ogni subcontratto, nonché di procedere alla risoluzione dei contratti in corso".

#### **Clausola n. 2**

"La sottoscritta impresa s'impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco ed i dati delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui 18 all'art. 2 del presente Protocollo, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo".

#### **Clausola n. 3**

"La sottoscritta impresa s'impegna ad inserire in tutti i subappalti/subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive, ovvero rigetto dell'iscrizione nella c.d. white list per i settori di interesse, a carico del subappaltatore/subcontraente".

#### **Clausola n. 4**

"La sottoscritta impresa s'impegna a dare notizia senza ritardo alla Prefettura, dandone comunicazione alla Stazione appaltante, di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei loro familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, servizi o simili a determinate imprese, danneggiamenti o furti di beni personali o in cantiere ecc). Resta fermo l'obbligo di denuncia degli stessi fatti all'Autorità Giudiziaria, come da clausola n. 5 che segue. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

#### **Clausola n. 5**

"La sottoscritta impresa s'impegna a denunciare all'Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad essa formulata prima della gara e/o dell'affidamento o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. Della denuncia sono informate la Stazione appaltante e la Prefettura, come da clausola n. 4 che precede. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso di cui all'art. 1456 c.c.".

#### **Clausola n. 6**

"La sottoscritta impresa si impegna ad assumere ogni onere e spesa, a proprio carico, derivante dagli accordi/protocolli promossi e stipulati dalla Stazione appaltante con gli Enti e/o organi competenti in materia di sicurezza, nonché di repressione della criminalità, finalizzati alla verifica preventiva del programma di esecuzione dei lavori in vista del successivo monitoraggio di tutte le fasi di esecuzione dell'opera, delle prestazioni da adempiere e dei soggetti che la realizzeranno, nonché al rispetto degli obblighi derivanti da tali accordi".

#### **Clausola n. 7**

"La sottoscritta impresa si impegna a far rispettare il presente Protocollo ai subappaltatori/subcontraenti, tramite l'inserimento di clausole contrattuali di contenuto 19 analogo a quelle riportate nel presente Allegato".

#### **Clausola n. 8**

"La sottoscritta impresa si impegna ad inserire nei subappalti/subcontratti una clausola che subordini sospensivamente l'accettazione e, quindi, l'efficacia della cessione dei crediti effettuata nei confronti di soggetti diversi da quelli indicati nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante,

*con le modalità di cui agli artt. 2 e 3 del presente Protocollo, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, a carico del cessionario e a riservarsi la facoltà di rifiutare le cessioni del credito effettuate a favore di cessionari per i quali la Prefettura fornisca informazioni antimafia di tenore interdittivo. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti i soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che stipuleranno una cessione dei crediti".*

#### **Clausola n. 9**

*"La sottoscritta impresa si impegna a procedere al distacco della manodopera, così come disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, solo previa autorizzazione della Stazione appaltante all'ingresso in cantiere dei lavoratori distaccati; detta autorizzazione è subordinata esclusivamente alla preventiva acquisizione, da parte della Stazione appaltante medesima, delle informazioni antimafia di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sull'impresa distaccante. Analoga disciplina deve essere prevista per tutti quei soggetti, a qualsiasi titolo coinvolti nell'esecuzione delle opere, che si avvarranno della facoltà di distacco della manodopera".*

#### **Clausola n. 10**

*"Il contraente appaltatore s'impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.".*

#### **Clausola n. 11**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la Stazione appaltante s'impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 321 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p. ".*

#### **Clausola n.12**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e successive modificazioni qualora sia effettuata una movimentazione finanziaria (in entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art. 3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare l'obbligo di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo, attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo costituisce causa di risoluzione del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà applicata una penale nella misura del 10% del valore di ogni singola movimentazione finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile".*

#### **Clausola n. 13**

*"La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata e automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione del contratto o sub-contratto in caso di grave e reiterato*

*inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla nomina del responsabile alla sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale. A tal fine, si considera, in ogni caso, inadempimento grave: a) la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'Autorità Giudiziaria; b) l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; c) l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari superiore al 15% del totale dei lavoratori occupati nel cantiere o nell'opificio".*

#### **Clausola n. 14**

*"La sottoscritta impresa si impegna a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni eventuale variazione dei dati riportati nei certificati camerali propri e delle loro imprese subappaltatrici/subcontraenti e, in particolare, ogni variazione intervenuta dopo la produzione del certificato stesso relativa ai soggetti di cui agli artt. 85 e 91, comma 4, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 da sottoporre a verifica antimafia. In caso di violazione si applicheranno le sanzioni previste dall'art. 14 del Protocollo".*

#### **Clausola n. 15**

*"La sottoscritta impresa si impegna all'integrale rispetto di tutto quanto previsto nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura e la Stazione appaltante e di essere pienamente consapevole e di accettare, il sistema sanzionatorio ivi previsto".*

22.2 Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2001, l'Appaltatore si impegna nei rapporti con la Stazione Appaltante, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel Codice Etico reperibile sul sito [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni che dichiara di ben conoscere. In caso di violazione del suddetto Codice Etico che sia riconducibile alla responsabilità dell'Appaltatore e/o di rinvio a giudizio e/o condanna di quest'ultimo per reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, sarà facoltà della Stazione Appaltante di risolvere il Contratto, a mezzo semplice comunicazione scritta da inviarsi anche via fax, fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

22.3 L'Appaltatore si impegna, anche per i propri dipendenti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del Codice Civile, ad attenersi al Codice di Comportamento pubblicato sul sito internet [www.asianapoli.it](http://www.asianapoli.it), la cui violazione può legittimare la Stazione Appaltante a risolvere il contratto.

### **ARTICOLO 23 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE E FORO**

#### **COMPETENTE**

23.1 Tutte le controversie derivanti dal presente accordo quadro dovranno essere risolte in via preventiva con rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale.

23.2 Per la risoluzione delle controversie insorte durante l'esecuzione della prestazione e/o per quelle relative alle riserve iscritte prima dell'avvio del servizio, qualora vi siano i presupposti, si esperirà il ricorso all'accordo bonario nelle forme e nei modi stabiliti dagli artt. 210 e 211 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

23.3 Per le controversie relative ai diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dell'accordo quadro qualora vi sia l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni, si accede all'istituto della transazione ai sensi dell'art. 212 del d. lgs. 36/2023. L'accordo transattivo deve essere sottoscritto dalle parti.

23.4 Le parti si impegnano ad affidare al Collegio Consultivo Tecnico, disciplinato dagli artt. 215 e ss. del d. lgs. 36/2023, i tentativi di definizione di eventuali controversie e la prevenzione delle

stesse. Le decisioni assunte dal medesimo organo rivestono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'art. 808 ter del c.p.c.

23.5 Fermo quanto sopra, è data in subordine facoltà alle parti di adire l'Autorità Giurisdizionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente. In tale ipotesi, le Parti di comune accordo indicano il Foro di Napoli come avente competenza territoriale esclusiva e inderogabile.

#### **ARTICOLO 24 – PRIVACY**

24.1 Ai sensi del GDPR – Regolamento UE 2016/679, si conviene che i dati contenuti nella documentazione prodotta vengono acquisiti e trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura di gara e per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Gli interessati hanno diritto di accedere ai propri dati personali, di ottenerne la rettifica o la cancellazione.

#### **ARTICOLO 25 – DOCUMENTI ACCORDO QUADRO**

25.1 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro, sebbene qui non materialmente allegati, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti, che le parti dichiarano di ben conoscere e accettare:

- a) Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati;
- b) Offerta economica dell'Appaltatore;
- c) D.U.V.R.I.

#### **ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI FINALI**

26.1 L'eventuale nullità di una clausola non incide sulla validità dell'accordo quadro nel suo complesso.

26.2 Il presente accordo quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole e che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente accordo quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto e sottoscritto dalle Parti.

26.3 Con il presente accordo quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravviverà a detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti. In caso di contrasti, le previsioni del presente Contratto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

26.4 Oltre a quanto previsto nel presente accordo quadro e relativi allegati, sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti relative alla materia oggetto del presente atto ed appalti pubblici, e, in particolare:

- a. il codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023;
- b. il Codice civile e leggi collegate;
- c. il d. lgs. 81/2008;
- d. la normativa in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n. 2016/679 ("GDPR"));
- e. il d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. – (Codice dell'Amministrazione digitale);
- f. il d. lgs. 152/06.

26.5. In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente accordo

quadro e nei documenti sopraindicati vale l'interpretazione più favorevole per la puntuale e ottimale realizzazione delle prestazioni oggetto d'appalto, nel rispetto della normativa vigente in materia.

26.6 Per quanto non previsto dal presente accordo quadro si rinvia al D.lgs. 36/2023; al codice civile e alle altre pertinenti disposizioni normative in materia.

**ASIA Napoli SpA**

**L'Appaltatore**